

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

11 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 MAG. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOMADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI:

CIOFFARELLI, DONATO, META E MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 2523

Oggetto: Applicazione articolo 4 della legge regionale del 17 luglio 1997, n.25.  
Direttive agli IACP ed agli enti gestori del Lazio.



**OGGETTO:** Applicazione articolo 4 della legge regionale del 17 luglio 1997 n.25.  
Direttive agli IACP ed agli enti gestori del Lazio.

VISTA la legge regionale n.25 del 17 luglio 1997;

VISTO l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Regionale il giorno 21 aprile 1999, prot. N.105 con il quale si impegnava il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale ad impartire tempestivamente istruzioni agli IACP del Lazio, richiamandoli all'applicazione letterale della legge 33/87, così come modificata dalla legge 25/97;

VISTI i criteri applicativi uniformi di tutti gli IACP del Lazio sull'articolo 4 della citata legge 25/97 che risultano essere i seguenti:

- per l'inserimento nella rispettiva fascia di reddito dell'assegnatario ed il conseguente calcolo del canone di locazione il reddito annuo complessivo del nucleo familiare viene determinato - così come previsto dal punto 2) del succitato art.39 - con le modalità stabilite dall'art.3 comma 1 lett. f).

"Reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art.31 della Legge 5 agosto 1978 n.457 e successive modificazioni ed integrazioni";

- una volta individuata, come sopra detto, la fascia di reddito, viene applicato il più favorevole (per l'assegnatario) tra il canone calcolato ai sensi della Legge n.392/78 ed il canone in base al reddito non superiore ad una percentuale del "reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari" così come specificatamente previsto dal legislatore.

Pertanto il lavoratore dipendente assegnatario di un alloggio di ERP trova il particolare beneficio previsto dall'art.21 della L. 457/78 con l'abbattimento del proprio reddito del 40% e delle detrazioni previste per i figli a carico, e l'inserimento in una fascia inferiore rispetto al reddito complessivo.

VISTE le deliberazioni CIPE 13 marzo 1995, 21 dicembre 1995, 12 luglio 1996 e 20 dicembre 1996 concernenti "Criteri generali per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.457, in particolare

- il comma 8.4: Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere B) e C), nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera e).
- il comma 8.3: Per i nuclei familiari collocati nella fascia C il "canone di locazione" è determinato con le modalità previste dagli articoli 12-24 della legge 8 agosto 1978, n.392, e non può essere comunque inferiore all'"equo canone" di cui alla legge richiamata. La Regione stabilisce fasce percentuali di aumento progressivo in rapporto al reddito complessivo del nucleo familiare.

VISTA la proposta di legge regionale n.517 approvata dalla Commissione consiliare ed in particolare il comma 2° dell'articolo 17 che prevede "i redditi familiari di cui all'articolo 39 della l.r. 33/1987, come modificata dalla l.r. 25/1997 si intendono convenzionali e sono calcolati in base all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 per l'inserimento nelle fasce di reddito previste dal citato articolo 39, comma 1, lettere da b) a g) ed imponibili al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari ai fini del calcolo dell'incidenza massima del canone sul reddito";

CONSIDERATO che risulta opportuno impartire, così come richiesto dall'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio regionale, le istruzioni agli IACP del Lazio ed agli altri Enti che operano nel settore, a seguito di quanto sopra riportato;

VISTA la legge 127/97;

#### DELIBERA

All'unanimità

1. di impartire agli IACP del Lazio ed agli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le seguenti istruzioni: i redditi familiari di cui all'articolo 39 della l.r. 33/1987, come modificata dalla l.r. 25/1997 si intendono convenzionali e sono calcolati in base all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.457 per l'inserimento nelle fasce di reddito previste dal citato articolo 39, comma 1, lettere da b) a g) ed imponibili al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari ai fini del calcolo dell'incidenza massima del canone sul reddito;

La seguente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

La seguente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 MAG 1999